

COMUNE DI TRESIVIO

STATUTO

Delibera Consiglio comunale n. 41 dell'11 ottobre 1994

Titolo I **Principi generali e programmatici**

Art. 1 **Comune di Tresivio**

- 1) Il Comune di Tresivio è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dal presente statuto.
- 2) Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.

Art. 2 **Territorio, gonfalone e stemma**

- 1) La sede degli organi comunali è sita in piazza Santi Pietro e Paolo, n. 1.
- 2) Il Comune ha un proprio stemma e può dotarsi di un proprio gonfalone, adottati con delibera del Consiglio comunale.
- 3) Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 **Finalità**

- 1) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 **Tutela della salute**

- 1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 2) Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

- 1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2) Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1) Il Comune favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico privilegiando in modo particolare l'attività sportiva di livello amatoriale e il turismo sociale e giovanile.
- 3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4) I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 67, comma 3, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani attuativi.
- 3) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 4) Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- 5) Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8

Sviluppo economico

- 1) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2) Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura ed attività collaterali, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 9

Partecipazione, decentramento, cooperazione

- 1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2) Le elezioni amministrative dovranno essere improntate al principio delle pari opportunità.
- 3) Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai 2/3.
- 4) Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e a tal fine favorisce incontri, convegni, mostre, rassegne e rapporti con gli organi di comunicazione di massa.
- 5) L'Amministrazione per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può adottare idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

Art. 10

Servizi pubblici

- 1) Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Capo I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11

Il consigliere comunale

- 1) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincoli di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 12

Doveri del consigliere

- 1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte, qualora esse siano state istituite.
- 2) I consiglieri comunali che, senza giustificati motivi, non intervengono a 3 sedute ordinarie consecutive sono dichiarati decaduti.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica al consigliere, nei confronti del quale si andrà a dichiarare la decadenza, dell'apertura del procedimento.

Art. 13

Poteri del consigliere

- 1) Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2) Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3) Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 4) E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 5) Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 14

Dimissioni del consigliere

- 1) Le dimissioni del consigliere comunale consistono in una dichiarazione scritta del consigliere di rinuncia alla carica; sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio.
- 2) Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Le dimissioni o la decadenza simultanea di almeno la metà dei consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio con conseguente decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 15

Consigliere anziano

- 1) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti che viene calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 16

Gruppi consiliari

- 1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi a norma del regolamento.
- 2) Il regolamento stabilirà le modalità di costituzione e funzionamento dei gruppi.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17

Il Consiglio comunale. Poteri

- 1) Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

- 3) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 18 **Prima adunanza**

- 1) La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e la comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta e del Vice sindaco unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 2) Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3) La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.
- 4) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 5) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, degli artt. 22 e 23 del presente Statuto.

Art. 19 **Convocazione del Consiglio comunale**

- 1) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, sentita la Giunta municipale. Al Sindaco compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
- 2) Il Consiglio può essere inoltre convocato:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
- 3) Nel caso di cui alla lettera b) precedente l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, viene data comunicazione agli organi competenti nei termini di legge.
- 4) In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 5) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del CO.RE.CO. e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 20 **Ordine del giorno**

- 1) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 21 **Consegna dell'avviso di convocazione**

- 1) L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Nei casi di urgenza almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Nel caso in cui si intendessero integrare gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, le eventuali integrazioni dovranno essere notificate e pubblicate all'albo almeno 24 ore prima dell'adunanza.

- 2) Si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 22

Numero legale per la validità delle sedute

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2) Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3) Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
- 4) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, i quali devono allontanarsi dall'aula;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 23

Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- 3) Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 25

Delle votazioni

- 1) Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 26

Commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio si articola in commissioni consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i

gruppi, conformemente alle norme del regolamento consiliare.

- 2) Lo statuto ed il regolamento stabiliscono il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento.
- 3) Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 4) Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 5) Il Sindaco, gli assessori e i capigruppo hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
- 6) Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 27 Commissioni d'inchiesta

- 1) Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
- 2) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
- 3) Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 28 Regolamento interno

- 1) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

Art. 29 Composizione della Giunta comunale

- 1) La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di due assessori.

Art. 30
Elezione del Sindaco e degli assessori

- 1) La Giunta comunale è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

- 1) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
- 2) Non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti ed aziende.

Art. 32
Durata in carica – Surrogazioni

- 1) Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2) Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi causa.

Art. 33
Revoca della Giunta comunale

- 1) La Giunta comunale risponde del proprio operato al Sindaco e al Consiglio comunale.
- 2) Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
- 3) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati; la stessa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.
- 4) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento anticipato del Consiglio.

Art. 34
Dimissioni del Sindaco

- 1) Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento anticipato del Consiglio.
- 2) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco.
- 3) Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice sindaco.

- 4) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

- 1) La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
- 2) L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
- 3) In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 34 del presente Statuto.
- 4) In caso di pronuncia di decadenza degli assessori il Sindaco ne nomina di nuovi.

Art. 36

Revoca degli assessori

- 1) L'assessore può essere revocato dal Sindaco.
- 2) Per la sostituzione degli assessori revocati, dimissionari o cessati dalla carica per altra causa provvede il Sindaco, come disposto dall'art. 32 c.2 del presente Statuto.

Sezione II

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 37

Organizzazione della Giunta

- 1) L'attività della Giunta è collegiale.
- 2) Gli assessori sono delegati a sovrintendere ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
- 3) Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti assunti in funzione delle deleghe loro attribuite.
- 4) Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco.
- 5) Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco e del Vice sindaco ne fa le veci l'altro assessore.

Art. 38 **Attribuzioni della Giunta**

- 1) La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2) Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
- 3) Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
- 4) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 39 **Adunanze e deliberazioni**

- 1) La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Nelle votazioni palesi in caso di parità si procede a nuovo esame del punto all'ordine del giorno.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 29 del presente Statuto.

Capo IV **IL SINDACO**

Art. 40 **Funzioni**

- 1) Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.
- 2) Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 3) Esercita le funzioni, attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 4) Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 41 **Competenze**

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune e in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e assegna ad un dipendente la funzione di messo comunale;
- d) indice i referendum comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) previa autorizzazione della Giunta comunale ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di pubblica notorietà;
- i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- m) presiede le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
- n) adotta gli atti a rilevanza esterna previsti dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- o) rappresenta il Comune nella stipula dei contratti;
- p) rappresenta il Comune in enti, aziende, e società a partecipazione comunale;
- q) attende all'adozione ed all'espletamento delle funzioni previste nell'art. 51 della Legge 08.06.90, n. 142, non specificatamente attribuite dallo statuto ad altre figure,
- r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Titolo III

Partecipazione popolare

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 42

Libere forme associative

- 1) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, servizi che favoriscano l'assistenza domiciliare agli anziani e a coloro i quali ne sia accertata la reale necessità da parte della Giunta, e tutti quei servizi di cui l'Amministrazione ne ravvisasse la necessità.
- 2) Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi, rappresentativi ed i mezzi.
- 3) I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 43

Diritto di proposizione

- 1) I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Consiglio comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2) La competente commissione consiliare decide sulla ricezione e ammissibilità delle stesse.

- 3) Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di cui al presente articolo.

Art. 44 **Diritto di iniziativa**

- 1) L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) designazioni e nomine.
- 4) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5) Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 45 **Procedura per l'approvazione della proposta**

- 1) La Commissione consiliare decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.
- 2) Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3) Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
- 4) Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 46 **Referendum consultivo**

- 1) E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e per cinque anni le materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo.
- 2) Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso in cui sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno il del 30% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori del Comune; altrimenti è dichiarato respinto.
- 5) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47

Diritto di partecipazione al procedimento

- 1) E' garantito, a norma delle leggi vigenti, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei cittadini, singoli o associati, e delle persone giuridiche.
- 2) Le modalità per la partecipazione al procedimento e di comunicazione dell'avvio dello stesso saranno stabilite con apposito regolamento.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 48

Albo Pretorio

- 1) Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3) Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 49

Pubblicità degli atti

- 1) Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2) Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 50

Diritto di accesso

- 1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Capo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 51 Difensore civico

- 1) Il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico.
- 2) Detto Ufficio può essere stabilito in forma singola o associata con altri Comuni e/o Comunità Montana.

- 3) Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
- 4) Il Difensore civico agisce d'ufficio qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
- 5) I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
- 6) Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti e aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 7) Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
- 8) Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 52 Nomina

- 1) Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2) Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
- 3) Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 57 del presente statuto.
- 4) Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della figura del Difensore civico in forma associata, la votazione avverrà a scrutinio segreto e per la sua validità sarà richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 53 Requisiti

- 1) Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
- 2) Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;

- d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.
- 3) La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 54
Durata in carica, decadenza e revoca

- 1) Il Difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 2) In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 35, comma 3, del presente statuto.
- 3) Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale assunto con la stessa maggioranza adottata per la elezione.

Art. 55
Sede, dotazione organica, indennità

- 1) L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.
- 2) All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
- 3) Al Difensore civico viene attribuita apposita indennità, la cui misura viene stabilita dal Consiglio comunale con atto assunto precedentemente a quello di nomina, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 56
Rapporti con gli organi comunali

- 1) Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta e al Consiglio comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 57
Modalità e procedure d'intervento

- 1) Il regolamento disciplina le modalità e le procedure di intervento del Difensore civico.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 58

Principi e criteri direttivi

- 1) Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale.
- 2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 59

Personale

- 1) I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2) Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai regolamenti contrattuali.
- 3) Il regolamento organico disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4) Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
- 5) Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 60

Segretario comunale

- 1) Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
- 2) Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
- 3) Spetta al Segretario comunale:
 - a) la verbalizzazione degli esiti delle gare;

- b) rogare i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'ente;
- c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 59 del presente statuto;
- d) esprimere parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.90, n. 142;
- e) provvedere all'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
- f) partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio e, dove chiamato, alle Commissioni redigendone i verbali;
- g) provvedere autonomamente nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 61 Incarichi di dirigenza

- 1) Il Comune può, per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno.
- 2) L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione. Il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del Consiglio stesso.
- 3) I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice segretario.
- 4) I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Capo II ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 62 Costituzione e partecipazione

- 1) La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.

Art. 63 Istituzioni

- 1) Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 62, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
- 2) Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

- 3) Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
- 4) Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 64 **Vigilanza e controlli**

- 1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2) Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
- 3) La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 65 **Personale**

- 1) Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Art. 66 **Amministrazioni speciali**

- 1) Il Comune riconosce l'esistenza della Amministrazione speciale della frazione Acqua per la gestione separata del patrimonio della frazione stessa.
- 2) Il Comune, qualora l'Amministrazione della frazione Acqua, attraverso i suoi rappresentanti eletti, ne ravvivasse l'opportunità, può promuovere l'integrazione dei beni della frazione Acqua con quelli del patrimonio comunale.
- 3) In tal caso nel rispetto dell'ordinamento contabile riservato allo stato, nel regolamento di contabilità potranno essere individuate specifiche forme per evidenziare i proventi del patrimonio già appartenente alla frazione Acqua, che saranno destinati in via principale a beneficio della popolazione residente nel territorio che storicamente individuava la frazione Acqua.
- 4) La gestione dei beni assoggettati ad uso civico rimane comunque disciplinata dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, e successive modificazioni.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 67 Demanio e patrimonio

- 1) Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2) I terreni soggetti a usi civici sono disciplinati dalle disposizioni di leggi speciali, che regolano la materia.
- 3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 68 Beni patrimoniali disponibili

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente statuto i beni patrimoniali dell'ente possono essere dati in affitto, in tal caso si seguiranno, se prescritte, le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 69 Contratti

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2) I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 70 Contabilità e bilancio

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2) Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del presente Statuto.
- 3) Il Consiglio comunale provvede alla programmazione della sua attività mediante il bilancio di previsione annuale e relativa relazione previsionale e programmatica; provvede altresì alla redazione del bilancio pluriennale se ed in quanto previsto dall'ordinamento contabile riservato alla legge dello Stato, ai sensi dell'art. 55.1 della Legge n. 142/90.

Art. 71 Revisore dei Conti

- 1) Il Consiglio comunale provvederà, in base al disposto di cui all'art. 57 della legge 08.06.990, n. 142, alla nomina del revisore dei conti che durerà in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
- 2) Il revisore, in conformità allo statuto ed ai regolamenti, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

In tale occasione esprime rilievi e proposte tendenti e conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

- 3) Le comunicazioni del revisore al Consiglio saranno effettuate in forma scritta e saranno vagliate nella prima seduta successiva alla data di presentazione delle stesse al protocollo dell'ente.
- 4) Può essere richiesta la partecipazione del revisore alle sedute di Consiglio e Giunta.

Art. 72

Cause di incompatibilità

- 1) Sono cause di incompatibilità alla carica di revisore dei conti:
 - a) avere preso parte alla gestione dell'ente nell'anno immediatamente precedente a quello di nomina;
 - b) essere partecipe della gestione di associazioni, enti o aziende comunque finanziati dall'ente;
 - c) rivestire cariche di amministratore in ditte aventi rapporti economici con il Comune;
 - d) essere parente o affine entro il quarto grado con il Segretario, il responsabile dei servizi finanziari ed il tesoriere;
 - e) essere amministratore o dipendente con funzioni dirigenziali, dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità montana o membro del Comitato Regionale di Controllo.

Art. 73

Revoca

- 1) Il revisore dei conti può essere revocato in caso di inadempienza.
- 2) Le cause di inadempienza, che si sostanzieranno in mancata ottemperanza ai compiti a lui affidati per regolamento e disciplinare, verranno esaminate dal Consiglio comunale in seduta segreta e saranno contestate al revisore dei conti con nota raccomandata con ricevuta di ritorno.
Decorsi 10 giorni dalla notifica il Consiglio comunale, in seduta segreta, si pronuncerà sulla decadenza, sentite le controdeduzioni del revisore, che potrà partecipare alla seduta stessa.
- 3) La revoca, una volta pronunciata, sarà comunicata al revisore entro 10 giorni dall'avvenuta adozione della deliberazione.

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 74

Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1) I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 75**Procedimento di formazione dei regolamenti**

- 1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 44 del presente Statuto.
- 2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

Titolo VII**REVISIONE DELLO STATUTO****Art. 76****Modalità**

- 1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta del Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Sino alla approvazione dei regolamenti qui previsti, limitatamente alle materie e discipline ad essi specificamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.